

Affido esclusivo se il genitore si disinteressa del figlio

Trib. Roma, sez. I civ., decreto 17 marzo 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Provvedimenti in materia di Affidamento dei figli – Genitore non collocatario che si disinteressa dei figli e non adempia al dovere del mantenimento – Esclusione dall'affidamento – Affidamento esclusivo al genitore collocatario – Sussiste

Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

considerato che

.... con ricorso depositato il ... 2015 A A ha chiesto venissero adottati provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento del figlio B Z, nato, il 2012, dalla relazione affettiva intrattenuta con B B, esponendo che il resistente avrebbe una situazione economica molto florida data l'attività di svolta nel noto, mentre la ricorrente allo stato disoccupata non sarebbe in grado di lavorare in modo continuativo essendo onerata dell'accudimento del figlio, in via esclusiva. La ricorrente ha esposto, inoltre, che il resistente avrebbe riconosciuto il figlio il 2014, e che si sarebbe disinteressato sia affettivamente che economicamente del minore, avendo contribuito solo con € 850 versati sul conto corrente della ricorrente durante la gravidanza ed avendo iniziato a versare € 250 mensili sul conto della ricorrente solo da ... 2015

a seguito di formali solleciti; la A ha, quindi, chiesto che il figlio B Z venisse affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in ... con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre in via subordinata, ove il resistente avesse continuato a manifestare disinteresse nei confronti del figlio ha chiesto venissero adottate altre forme di affidamento ritenute più opportune dal Tribunale; ha chiesto, inoltre, di porre a carico del resistente assegno di € 3.000,00 mensili comprensivo del mantenimento del figlio e del canone di locazione, con adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti al figlio e arretrati.

Si è costituito B B rappresentando di risiedere in ... con i due figli, di (MAGGIORENNE) e (MINORENNE) anni, non autosufficienti economicamente e la moglie casalinga a carico, aderendo alla richiesta di affidamento condiviso del figlio B Z con collocamento prevalente presso la madre, e chiedendo di poter vedere il figlio per almeno un giorno al mese in ..., fuori dalla casa materna in data da concordarsi con la madre almeno 10 giorni prima, e chiedendo fosse posto a suo carico assegno mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del ... 2016 sono comparse le parti dichiarando:

-la ricorrente di essere disoccupata e non percepire redditi, di risiedere in immobile in locazione per il quale è tenuta al pagamento di canone di € 900,00 mensili circa e lamentando il disinteresse del resistente nei confronti del figlio;

-il resistente di percepire circa € 33.000,00 lordi annui e di essere proprietario al 100% di un immobile sito in ...; ha inoltre dichiarato di essere disponibile ad iniziare le frequentazioni con il figlio B Z ma di non essere in grado, per motivi principalmente economici, di recarsi a ... più di una volta al mese.

All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.

Con provvedimento provvisorio del ... 2016 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso l'abitazione materna con diritto dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé per almeno cinque giorni al mese, al fine di instaurare una continuativa relazione padre figlio allo stato assente, ponendo a carico del padre assegno mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed onerando le parti di depositare documentazione reddituale e contabile, con onere a carico del resistente di depositare attestazione a propria firma dei compensi percepiti dall'attività di ... svolta nel ... ovvero come ... negli anni 2015/2016.

Alla successiva udienza sono comparse le parti rilevando il difensore della ricorrente il disinteresse del padre che non si sarebbe recato nel corso dell'estate neppure una volta a fare visita al figlio, con impossibilità per il minore di instaurare rapporto affettivo con il padre. Il resistente presente personalmente ha confermato di non aver incontrato il figlio nei mesi estivi giustificando quanto accaduto con i numerosi impegni lavorativi, dichiarando tuttavia di voler instaurare un rapporto con il minore. Alla successiva udienza la ricorrente ha rappresentato che il padre si era recato a fare visita a figlio in ... una volta nel mese di novembre e per alcuni giorni (solo per alcune ore) nel mese di dicembre, restando assente per il giorno del compleanno del minore. Il resistente ha

rappresentato di essere felice di vedere il figlio, evidenziando la felicità del bambino nell'incontrarlo, esponendo di avere avuto problemi di famiglia (non meglio specificati) che gli avrebbero impedito di frequentare più assiduamente il minore e allegando problemi economici tali da impedirgli la permanenza in per più giorni.
All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio

Osserva il Collegio

preliminarmente, la domanda avanzata da ... A di condanna della controparte al pagamento dell'onere sullo stesso gravante per il mantenimento del figlio, dalla nascita alla data di instaurazione del presente procedimento, deve essere dichiarata inammissibile. Avendo la ricorrente già provveduto al mantenimento del figlio per il periodo anteriore alla instaurazione del giudizio, tale domanda va ricondotta nell'alveo della azione di regresso che può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all'art. 316-bis (già artt. 148 e 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro *an* e nel *quantum* da parte del genitore che allega di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, in particolare, semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato *pro tempore* dal genitore inadempiente. Tanto in conformità all'insegnamento della giurisprudenza in materia (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che deve essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale.

Quanto alle modalità di affidamento del minore, il comportamento del resistente successivo all'emissione del provvedimento provvisorio impone di disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre.

Nel corso del procedimento, il resistente che prima dell'instaurazione del giudizio aveva visto per poche volte il figlio di 4 anni, non si è fatto parte diligente per intensificare le frequentazioni, non recandosi a trovare il minore per l'intero periodo estivo e limitando a poche visite di poche ore nel periodo successivo gli incontri. Ciò a fronte della totale disponibilità della ricorrente a far frequentare il minore al padre, disponibilità confermata dallo stesso resistente, che ha riferito della felicità del bambino nell'incontrarlo.

La ricorrente aveva chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, rimettendosi tuttavia alle determinazioni del Tribunale qualora il padre avesse continuato a manifestare disinteresse. La condotta tenuta dal B nel corso del procedimento dimostra il perdurante disinteresse, palesatosi con incontri con il figlio per pochi giorni nel corso di un intero anno e ciò a fronte di dichiarazioni di intenti in senso contrario (avendo egli riferito di voler intensificare le relazioni con il minore terminato il periodo di impegno lavorativo estivo). Né possono giustificare la condotta posta in essere, le allegate difficoltà economiche, in quanto una tempestiva organizzazione dei viaggi, soprattutto nel

periodo invernale, quando notoriamente i costi di viaggio da e per le isole sono inferiori, non può essere stata da ostacolo ad una più congrua frequentazione.

Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti *"contrario all'interesse del minore"* ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con *"provvedimento motivato"* (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: *"Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorreche risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..."*. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: *"La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitoriè derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente"* (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).

La condotta del resistente che in un anno si è recato solo per tre/quattro volte a fare visita al figlio, e che non ha manifestato interesse alla sua vita, alla sua condizione di salute, ai suoi impegni, evidenzia la totale incapacità genitoriale del B nei confronti del figlio B Z.

Per quanto esposto il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il figlio, anche se di maggiore rilevanza, comprese le scelte scolastiche, quelle relative alla salute e la scelta della determinazione della residenza abituale, con totale esclusione da tali scelte del padre.

Quanto alle modalità di frequentazione padre figlio il Collegio ritiene conforme all'interesse del minore confermare le modalità in essere

prevedendo che il figlio veda il padre, almeno cinque giorni al mese, da concordarsi preventivamente con la madre e, in assenza di diverso accordo scritto, dal venerdì al successivo martedì nel primo weekend del mese. Come sopra detto il resistente ha riconosciuto il figlio ad oltre un anno dalla nascita, non lo aveva frequentato se non in un'occasione (il ... 2014) prima dell'instaurazione del procedimento, e lo ha visto per pochi giorni per la durata del presente procedimento, pertanto allo stato il minore conosce il padre solo superficialmente. Per questo è necessario prevedere gradualità nelle frequentazioni, disponendo che nel primo periodo gli incontri avvengano alla presenza del padre e della madre (senza altre persone estranee), fino a quando, stabilita una relazione, la madre potrà lasciare il figlio con il padre, rimettendo tale valutazione agli stessi genitori che si sono dichiarati disponibili a tal fine e non hanno manifestato alcuna conflittualità in merito (avendo espressamente dichiarato di preferire gestire tale delicata fase senza l'ausilio di consulenti tecnici ovvero operatori del servizio sociale). Peraltro, la ricorrente ha dimostrato totale collaborazione, senza adottare alcuna condotta ostativa nei confronti del padre, malgrado la condotta negligente di questi.

In merito alla determinazione dell'onere da porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio deve rilevarsi come l'art. 337 ter c.c. preveda che entrambi i genitori debbano contribuire secondo le proprie possibilità e secondo le necessità del figlio, è dunque necessario preliminarmente analizzare la situazione economica delle parti

La ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi lordi:

Cud 2014 € 11909;

Cud 2015 € 28748;

Cud 2016 € 10978;

Modello 730/2016 reddito complessivo € 14.591

La ricorrente ha dichiarato che il contratto di lavoro con la non è stato rinnovato, e quindi è attualmente disoccupata e non dichiara di avere proprietà immobiliari. E' gravata da canone di locazione di € 900,00 mensili. Ha puntualmente depositato la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evince la disponibilità di un saldo attivo nel libretto di risparmio postale di € 90.400 al2016

Il resistente ha dichiarato di aver percepito i seguenti redditi lordi:

Dichiarazione dei redditi 2013 € 24.554;

Dichiarazione dei redditi 2014 € 18.814;

Dichiarazione dei redditi 2015 € 20.424;

Il resistente ha inoltre dichiarato di essere proprietario di un immobile in ... in comodato gratuito alla madre, di essere proprietario di un'autovettura e di vivere in abitazione di proprietà della moglie. La ricorrente ha depositato documentazione tratta da siti internet dalla quale si desume intensa attività ... del resistente.

Il resistente non ha puntualmente ottemperato agli ordini di esibizione disposti nel corso del procedimento; non ha infatti depositato gli estratti dei conti correnti intestati e cointestati dell'ultimo triennio (richiesti nel provvedimento provvisorio) limitandosi a depositare il saldo di un conto corrente (pari ad € 18.825 all'...2016); e quanto ai contratti per ha depositato un serie di contratti relativi al 2015 (da cui si evince la percezione di importo complessivo lordo superiore ad € 210.000, da

suddividere con ...) ma non ha depositato alcun contratto del 2016 (non essendo leggibili i file depositati in via telematica).

In relazione alle statuizioni economiche concernenti il figlio minore, appare quindi equo prevedere che il padre corrisponda alla madre un contributo perequativo mensile per il figlio in misura pari ad euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, tenuto conto delle presumibili esigenze economiche del minore, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantirgli, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, preso atto che il padre vedrà il figlio per pochi giorni al mese, della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti principalmente sulla madre, valutati gli oneri a carico del resistente per il mantenimento degli altri due figli (...) e i costi sullo stesso gravanti per la permanenza a al fine di frequentare il figlio. Rispetto a quanto statuito nel provvedimento provvisorio deve, infatti, prendersi atto che il resistente non è stato minimamente ottemperante rispetto a quanto disposto per le frequentazioni del figlio, in tal modo l'onere a suo carico per tale voce di spesa deve ritenersi minimo, mentre deve essere considerato l'aggravio di spesa gravante sulla madre che deve provvedere al mantenimento ordinario del figlio e a tutte le sue necessità senza un concreto sostegno paterno. L'importo dovrà essere corrisposto con decorrenza dal mese di dicembre 2015, in considerazione la data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, detratti gli importi già corrisposti nelle more. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Anche in regime di affidamento esclusivo, le spese straordinarie relative agli eventi di maggiore rilevanza per la vita del minore dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie in scuola pubblica, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) ovvero le spese che non possano qualificarsi di maggiore rilevanza (come le spese per un'attività sportiva all'anno). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per frequenza scolastica della scuola pubblica (comprehensive delle spese per i viaggi di

istruzione anche all'estero pervisti nel programma scolastico), spese per i libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese per abbonamento al trasporto pubblico. Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.

Le spese di procedimento devono essere compensate per metà in considerazione della materia trattata, dovendo porre a carico del resistente l'ulteriore 50% quota liquidata in dispositivo in considerazione della parziale soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt.316 e 337 bis e segg. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:

affida il figlio minore B .., nato il ... 2012, in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il figlio, anche qualora relative a scelte di maggiore rilevanza, compresa la scelta della residenza abituale del minore, con totale esclusione da tali scelte del padre, disponendone il collocamento presso l'abitazione della madre;

dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, salvo diverso accordo scritto tra le parti, con seguenti modalità: almeno cinque giorni al mese, da concordarsi preventivamente con la madre e, in assenza di diverso accordo scritto, dal venerdì al successivo martedì nel primo weekend del mese, disponendo che nel primo periodo gli incontri avvengano alla presenza del padre e della madre (senza altre persone estranee), fino a quando, stabilita una relazione, la madre potrà lasciare il figlio con il padre;

determina in 600,00 euro il contributo mensile dovuto da B B per il mantenimento del figlio, da corrispondere a A A presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2015 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, sottratti gli importi già corrisposti;

dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo le modalità indicate in motivazione;

- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di porre a carico del resistente l'assegno di mantenimento a decorrere dalla nascita;

- compensa per metà le spese di procedimento, condannando B B a rifondere a A A l'ulteriore quota che liquida in complessivi € 2000,00 oltre accessori di legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2017

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano